

## Novità in ambito di prestazioni occasionali

di Antonio Pazonzi \*

Ogni qualvolta l'amministratore del condominio viene "spronato" ad utilizzare per l'erogazione di servizi all'edificio l'utilizzo di soggetti che non svolgono per professione abituale ancorché non esclusiva nessuna delle stesse attività richieste e le remunera attraverso lo strumento della "prestazione" definita "occasionale".


Tale metodo ha fino ad ora consentito all'amministratore di dare una parvenza di regolarità al rapporto occasionale attraverso la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte e il relativo versamento al fine di assoggettare quanto meno a tassazione gli importi erogati, seppur spesso minimi, corrisposti all'operatore.

In ambito di rapporti di lavoro per l'erogazione di servizi agli edifici si è sempre ritenuto di sconsigliare l'utilizzo di tali prestazioni non essendo gli interventi mai "occasionalmente" ma solitamente riguardanti attività cicliche e, se non cicliche, quanto meno specializzate. Si è sempre inoltre evidenziato che tali prestazioni non sono state mai ignorate dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la fattispecie rientra negli ambiti delle tutele previste nel D.Lgs.81/2008.

Il DL 146/2021 (convertito in legge n. 215 del 17.12.21) ha introdotto ora l'obbligo, a carico del committente (Amministratore di condominio) a partire dal 21 dicembre 2021, di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 Codice civile quando incaricati di realizzare un'opera o di eseguire la prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione da parte del prestatore e senza Partita IVA. Tali attività ricordiamo ai fini IRPEF sono soggette a ritenuta del 20% da parte del sostituto di imposta (Condominio) e generano "redditi diversi" in capo al sostituto (Prestatore occasionale).

La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale ricordando che prima di tale intervento tale comunicazione era stata esclusa (nota Min. Lavoro 14.2.2007 n. 4746, mess. INPS 2.4.2008 n. 7505).

C  
O  
N  
D  
O  
M  
I  
N  
I  
O



---

La nuova comunicazione all'ITL interessa le collaborazioni autonome occasionali di cui all'art. 2222 c.c. che, ai fini IRPEF, generano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

La comunicazione è preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa e deve essere effettuata dal committente o suo incaricato mediante SMS o posta elettronica mediante l'invio del modello UNI-Intermittente (contenente i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore nonché la data di inizio e fine della prestazione lavorativa a cui la chiamata si riferisce).

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. A tale sanzione potrebbero aggiungersi quelle ulteriormente applicabili in conseguenza della riqualificazione del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato.

Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D. Lgs. 23.4.2004 n. 124. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689, la sanzione potrà essere versata nella misura ridotta di 833,33 euro, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Nel caso siano presenti lavoratori dipendenti del condominio ricordiamo che tali rapporti non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

■

\* Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro